SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
29 gennaio 1985 *

Nella causa 228/83,

F., ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Georges Vandersanden e Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e l'avv. Lucien Felli, patrocinante dinanzi alla Cour d'appel di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Janine Biver, 2, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hendrik van Lier, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, assistito dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Manfred Beschel, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto

in via principale

— l'annullamento della decisione 11 luglio 1983, con cui la Commissione ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione 7 aprile 1983, adottata dal membro della Commissione incaricato delle questioni del personale e dell'amministrazione, con la quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della destituzione;

— per quanto necessario, l'annullamento del parere emesso l'8 marzo 1983 dalla commissione di disciplina;

in subordine

— l'attribuzione, come risarcimento dei danni, dell'equivalente di tre anni di retribuzione e di ogni altra indennità e ogni altro assegno connessi alla posizione del ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

*

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria della Corte il 6 ottobre 1983, il sig. F., ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 7 aprile 1983, adottata in seguito ad un provvedimento disciplinare nei confronti del ricorrente e con cui gli è stata inflitta la sanzione della destituzione, nonché, per quanto necessario, all'annullamento del parere emesso l'8 marzo 1983 dalla commissione di disciplina. In subordine, il ricorrente chiede in sostanza il risarcimento del danno morale e materiale arrecatogli dagli illeciti della Commissione e che egli valuta in una somma corrispondente a tre anni di retribuzione.

Gli antefatti

2 Il ricorrente veniva assunto dalla Commissione nel maggio 1975, in qualità di dipendente temporaneo. Egli veniva nominato in ruolo con inquadramento nel grado A5 e con effetto dal 1° aprile 1980.

* L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 dicembre 1984.

3 Nell'ambito di una politica di scambio di dipendenti volta a sviluppare la collaborazione fra le amministrazioni pubbliche nazionali e gli uffici della Commissione, il ricorrente veniva comandato presso il Ministero francese della cooperazione e dello sviluppo per un periodo di due anni a partire dal 1° luglio 1982. Il ricorrente si stabiliva pertanto con la famiglia a Parigi.

4 Già all'inizio del predetto periodo il ricorrente, che è di origine corsa, partecipava come candidato alle elezioni della nuova Assemblea della Corsica. A tale scopo otteneva dal ministero francese un permesso elettorale, ma non informava la Commissione della sua candidatura, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 15 dello statuto del personale. Al momento della proclamazione dei risultati, l'8 agosto 1982, il ricorrente apprendeva di essere stato eletto membro dell'Assemblea e ne informava il ministero francese. Per contro, egli lo rendeva noto alla Commissione solo con lettera 8 settembre 1982, chiedendole l'autorizzazione ad esercitare il mandato.

5 Frattanto la Commissione era già venuta a conoscenza dell'elezione del ricorrente e il direttore generale dell'Amministrazione e del Personale, sig. Morel, chiedeva ai suoi uffici di esaminare i vari problemi connessi alla candidatura e all'elezione del ricorrente. Questi, essendogli pervenute delle voci, in particolare sull'intenzione di porre fine al suo comando, chiedeva un colloquio con il sig. Morel.

I fatti addebitati al ricorrente

6 Il 6 ottobre 1982 il Morel riceveva il ricorrente nel suo ufficio e in presenza del suo assistente, sig. Petit-Laurent. I fatti verificatisi durante tale riunione sono stati riassunti dalla commissione di disciplina, nel parere 8 marzo 1983, nei termini che seguono:

« Oggetto del colloquio era l'esame delle conseguenze, sotto il profilo amministrativo, dell'elezione del [ricorrente] all'Assemblea della Corsica. Si trattava delle questioni seguenti:

— osservanza dell'art. 15, 1° comma, dello statuto del personale da parte del [ricorrente] in occasione della sua elezione all'Assemblea della Corsica,

— compatibilità dell'esercizio del suo mandato elettorale con il servizio presso la Commissione, con riferimento all'art. 15, 2° comma, dello statuto,

— compatibilità della nuova situazione originata da detto mandato elettorale con il servizio prestato in Francia nell'ambito degli scambi di dipendenti.

Anche se in parte molto acceso, il colloquio si svolgeva per lo più serenamente e del tutto obiettivamente. L'atmosfera peggiorava solo alla fine, quando emergeva l'assoluta inconciliabilità dei rispettivi punti di vista e dopo la risposta fornita dal Morel al [ricorrente] a proposito dell'intenzione da questi manifestata di adire la Corte di giustizia.

[Il ricorrente] aggrediva il Morel improvvisamente e con violenza. Lo colpiva al volto con pugni e l'agguantava per il davanti della camicia, che si strappava. La violenta aggressione faceva cadere il Morel dalla poltrona in cui era seduto. Egli si feriva alla mano tentando di aggrapparsi al bordo del tavolino di vetro intorno al quale i tre partecipanti al colloquio erano seduti.

Il Morel ha aggiunto che, mentre si trovava a terra, il [ricorrente] lo tempestò di calci e che, per proteggersi il ventre, egli sollevò una gamba che rimase contusa.

[Il ricorrente] ha dichiarato di non ricordarsene. Il Petit-Laurent ha dichiarato di non averlo visto poiché cercava di trattenere il [ricorrente].

Il Morel e il Petit-Laurent hanno dichiarato inoltre che, quando il Morel si trovava a terra, il [ricorrente] diede di piglio ad un portacenere che si trovava sul tavolino per lanciarlo sul Morel e che solo grazie all'intervento del Petit-Laurent, che afferrò [il ricorrente] dal di dietro per trattenerlo, la traiettoria del portacenere venne deviata e quindi l'oggetto si limitò a sfiorare l'orecchio del Morel. Il Morel ha dichiarato che la sua ferita all'orecchio dev'essere attribuita a tale fatto. [Il ricorrente] ha negato categoricamente di aver lanciato il portacenere, che, a suo dire, cadde forse dalla tavola ».

7 Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha aggiunto, in particolare, che durante il colloquio il Morel gli comunicò la sua irrevocabile decisione di porre fine al comando, facendogli credere di aver ricevuto il consenso del Gabinetto del ministro francese della cooperazione al riguardo. Inizialmente il ricorrente avrebbe conservato la calma. Egli avrebbe sottolineato fra l'altro che la cessazione del suo comando prima del termine stabilito di due anni avrebbe posto lui e la sua famiglia in una situazione difficile, dati gli impegni di carattere privato e familiare assunti a causa dell'assegnazione a Parigi e, infine, che l'esercizio del mandato di consigliere all'Assemblea della Corsica richiedeva solo assenze limitate che egli era pronto ad

imputare alle sue ferie. Ciononostante, il Morel avrebbe tenuto ferma l'intenzione di porre fine al comando. Come ultima risorsa, il ricorrente, resosi conto che nessuno degli argomenti da lui sostenuti avrebbe modificato la posizione del Morel, si sarebbe alzato in piedi dicendo che sarebbe stato costretto ad adire la Corte di giustizia. In quel momento, il Morel sarebbe scoppiato a ridere. Secondo il ricorrente, questo scoppio di risa creò improvvisamente in lui un profondo senso di insicurezza e di angoscia, facendogli superare la soglia di tolleranza delle frustrazioni.

8 La Commissione ha sottolineato dinanzi alla Corte che il Morel, al momento del colloquio con il ricorrente, si era limitato a comunicargli il suo personale convincimento che il proseguimento del suo comando presso l'Amministrazione francese era in contrasto con lo spirito e con i principi del sistema dello scambio di dipendenti. Quando il ricorrente gli fece presenti le difficoltà d'ordine materiale e familiare che il suo ritorno a Bruxelles gli avrebbe inevitabilmente creato, il Morel avrebbe dichiarato di essere disposto a concedergli un certo termine per risolvere tali questioni. Peraltro, il Morel avrebbe chiesto al ricorrente di fornirgli tutte le informazioni possibili sull'importanza delle funzioni dei membri dell'Assemblea corsa. La Commissione ha fatto notare che il Morel ha negato di essere scoppiato a ridere.

9 Subito dopo tali fatti, il ricorrente si sottoponeva ad un esame psichiatrico. In una perizia redatta il 27 ottobre 1982 da due psichiatri si dichiarava, fra l'altro, che il ricorrente doveva essere considerato responsabile, ai sensi della legge, al momento dei fatti surriferiti. Tuttavia, occorreva tener conto della sua « personalità nevrotica, caratterizzata, in particolare, da una diminuzione della soglia di tolleranza delle frustrazioni, nonché del suo temperamento mediterraneo ».

Il procedimento disciplinare

10 Con decisione 20 ottobre 1982 del membro della Commissione incaricato delle questioni del personale, sig. Burke, il ricorrente veniva sospeso dal servizio, ma continuava a percepire lo stipendio; successivamente veniva iniziato il procedimento disciplinare contemplato dall'allegato IX dello statuto del personale.

11 Per costituire la commissione di disciplina, risultava necessario procedere a tre estrazioni a sorte, a causa delle ricusazioni. Inoltre, il procedimento veniva ritardato dal rifiuto iniziale della Commissione di mettere a disposizione del suddetto

collegio una bozza di risposta alla lettera del ricorrente 8 settembre 1982 ed una nota redatta a questo proposito dall'ufficio legale e dal fatto che, in seguito a tale rifiuto, il ricorrente si asteneva, tra il 31 gennaio e il 7 febbraio 1983, dal partecipare ai lavori della commissione di disciplina. Infine, l'elenco dei testimoni citati dinanzi alla commissione di disciplina comprendeva 14 testimoni, che venivano sentiti nel corso di tre udienze.

12 Dopo aver deliberato, la commissione di disciplina emetteva, l'8 marzo 1983, un parere molto dettagliato nel quale si raccomandava di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione di grado e si considerava fra l'altro, nella conclusione, quanto segue:

« Un comportamento come quello descritto dev'essere giudicato con molta severità tanto più che è stato tenuto da un dipendente avente il rango di amministratore principale ... Il dipendente che tenga il comportamento descritto ... dovrebbe pertanto subire la sanzione più severa.

Tuttavia, l'analisi dei fatti ... induce la Commissione di disciplina a ritenere che ricorrevano circostanze attenuanti. Queste risiedono,

— da una parte, nel carattere nevrotico [del ricorrente] caratterizzato da una ridotta soglia di tolleranza delle frustrazioni;

— dall'altra, nel senso di insicurezza e di angoscia corrispondente ad un elevato livello di frustrazioni creato nel [ricorrente] dalla gravità delle eventuali conseguenze delle decisioni che potevano essere adottate nei suoi confronti, dalle circostanze nelle quali il colloquio è stato organizzato e dallo svolgimento dello stesso;

— infine, nell'assenza manifesta di premeditazione. »

13 Con decisione 7 aprile 1983, il Burke, in qualità di Autorità che ha il potere di nomina, sentiti il ricorrente ed i suoi avvocati, infliggeva al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione né soppressione del diritto alla pensione di anzianità. La decisione, che ha avuto effetto il 1° maggio 1983, è motivata dalle considerazioni che seguono:

« — considerato che è assodato che al termine di un colloquio svoltosi il 6 ottobre 1982 tra [il ricorrente] e il sig. J.-C. Morel, direttore generale del Personale e dell'Amministrazione, il ricorrente ha aggredito con violenza il direttore generale del Personale e dell'Amministrazione cagionandogli delle ferite;

— considerata la gravità di tale comportamento, che dev'essere giudicato con particolare severità, tanto più che è stato tenuto da un dipendente avente il rango di amministratore principale;

— considerato che la corrispondenza versata agli atti dalla commissione di disciplina (e in particolare la bozza di nota redatta dagli uffici della direzione generale del Personale e dell'Amministrazione allo scorcio del settembre 1982, nonché la nota 30 settembre 1982 dell'ufficio legale) attesta come al momento in cui si svolse il colloquio del 6 ottobre 1982 nell'ufficio del direttore generale del Personale e dell'Amministrazione non era ancora stata adottata alcuna decisione relativamente alla posizione amministrativa [del ricorrente]: che, peraltro, non è stata adottata a tutt'oggi nessuna decisione in proposito e che pertanto [il ricorrente] si trova sempre a disposizione del Ministero francese della cooperazione;

— considerato che oggetto del colloquio era l'esame delle conseguenze, sotto il profilo amministrativo, dell'elezione [del ricorrente] all'Assemblea della Corsica e che il colloquio era destinato a chiarire la situazione ai fini delle decisioni amministrative che avrebbero dovuto essere adottate;

— considerato che, quali che possano essere state le impressioni riportate [dal ricorrente] in occasione di tale colloquio con il direttore generale del Personale e dell'Amministrazione e il senso di frustrazione soggettiva che egli ha potuto provare, ciò non toglie che nel corso della carriera del dipendente possono verificarsi cambiamenti di posizione amministrativa e che comunque lo statuto e la normativa amministrativa contemplano ampie possibilità di gravame a vari livelli;

— considerato che l'art. 86, n. 1, dello statuto subordina l'irrogazione di sanzioni disciplinari alle condizioni che l'inadempimento dei doveri professionali sia deliberato o dovuto a negligenza;

— considerato che il dipendente è irresponsabile dal punto di vista disciplinare solo in caso di malattia mentale talmente grave che l'intenzionalità dell'infrazione disciplinare ne risulti ridotta;

— considerato che non era questo il caso del ricorrente, alla luce della perizia medica consegnata ... il 27 ottobre 1982, e che egli era pienamente consapevole di quanto stava facendo;

— considerato che, tenuto conto di quanto precede, le circostanze indicate dalla commissione di disciplina non hanno il carattere attenuante che essa attribuisce loro e non possono diminuire la gravità del comportamento [del ricorrente] né attenuare la sua responsabilità;

— considerato che, stando così le cose, la sanzione raccomandata dalla commissione di disciplina è inadeguata rispetto alla mancanza commessa ».

Il ricorso

14 Il ricorrente, dopo che il suo reclamo è stato respinto l'11 luglio 1983, ha proposto il presente ricorso. A sostegno della domanda principale d'annullamento, egli deduce vari mezzi che possono riassumersi come segue:

— violazione delle forme sostanziali, in particolare per quanto riguarda il carattere contraddittorio del procedimento disciplinare e le prerogative della difesa;

— errori di fatto, in particolare in quanto l'Autorità che ha il potere di nomina ha ritenuto, nella decisione 7 aprile 1983, che il ricorrente non potesse fruire di nessuna circostanza attenuante;

— errori di diritto, in particolare in quanto l'Autorità che ha il potere di nomina ha inflitto una sanzione sproporzionata rispetto ai fatti addebitati;

— motivazione erronea, incompleta e insufficiente della decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina.

Infine, per quanto attiene alla domanda, proposta in subordine, diretta al risarcimento dei danni, il ricorrente sostiene che gli illeciti commessi dall'Autorità che ha il potere di nomina gli hanno arrecato un danno morale e materiale.

Sulla domanda di annullamento del parere della commissione didisciplina

15 La Commissione solleva un'eccezione di irricevibilità contro la domanda di annullamento nella parte in cui ha ad oggetto il parere 8 marzo 1983 della commissione di disciplina. Essa sostiene che detto parere è solo un atto preparatorio non vincolante, che non può essere impugnato direttamente. Il ricorso potrebbe pertanto essere rivolto solo contro la decisione disciplinare vera e propria e il ricorrente sarebbe legittimato a dedurre contro di essa i vizi che inficierebbero sia il parere che i provvedimenti che l'hanno preceduta.

16 Tale argomento misconosce la natura e la struttura del regime disciplinare contemplato dal titolo IV dello statuto e, in particolare, dall'allegato IX di questo. Risulta da tali disposizioni che la commissione di disciplina ha, in qualità di organo istruttore, il compito di effettuare, su domanda dell'Autorità che ha il potere di nomina, le inchieste volte ad accertare le infrazioni disciplinari e a determinare le circostanze essenziali per stabilire il grado della sanzione da infliggere. Benché sia un organo di carattere consultivo, essa deve svolgere la sua inchiesta con piena indipendenza e secondo un procedimento speciale e distinto, che ha carattere contraddittorio e deve rispettare i principi fondamentali delle prerogative della difesa. Sarebbe in contrasto con tali caratteristiche negare al ricorrente la possibilità di impugnare separatamente il procedimento dinanzi alla commissione di disciplina e di ottenere, se del caso, l'annullamento del parere da essa emanato, con la conseguenza che il procedimento disciplinare dovrebbe essere ricominciato dall'inizio.

17 Ne consegue che l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione dev'essere respinta e che occorre esaminare in primo luogo le censure che il ricorrente formula relativamente al procedimento svoltosi dinanzi alla commissione di disciplina.

18 A questo proposito, il ricorrente sostiene che i verbali dell'audizione dei testimoni e quelli delle riunioni della commissione di disciplina gli pervennero con notevole ritardo. Così, i verbali dell'audizione dei testi gli sarebbero stati trasmessi tutti dopo la data in cui la commissione di disciplina emananò il parere e due di essi gli sarebbero stati inviati addirittura dopo la decisione 7 aprile 1983 dell'Autorità che ha il potere di nomina. I processi verbali delle riunioni della commissione di disciplina gli sarebbero stati trasmessi solo dopo la chiusura del procedimento disciplinare.

19 Di conseguenza, il ricorrente ed i suoi avvocati non sarebbero stati in grado di preparare la difesa in tempo utile e la commissione di disciplina avrebbe emesso il suo parere in base ad un fascicolo incompleto. Inoltre, non avendo ricevuto i ver-

bali, il ricorrente ed i suoi avvocati non avrebbero saputo, quando vennero sentiti dall'Autorità che ha il potere di nomina, che i membri della commissione di disciplina non erano d'accordo tra loro circa la sanzione da proporre, cioè la retrocessione di scatto o la retrocessione di grado. Tale informazione sarebbe stata essenziale per la difesa.

20 Il ricorrente ne trae la conseguenza che il procedimento dinanzi alla commissione di disciplina è viziato dall'infrazione degli artt. 2, 7, 8 e 9 dell'allegato IX dello statuto e dal misconoscimento del carattere contraddittorio del procedimento disciplinare e delle prerogative della difesa.

21 La Commissione nega qualsiasi violazione del principio del contraddittorio o delle prerogative della difesa. Il ricorrente e i suoi avvocati sarebbero stati in grado di assistere all'audizione di tutti i testi ed avrebbero sempre avuto la possibilità di interrogarli e di far conoscere il loro punto di vista alla presenza dei membri della commissione di disciplina. Per quanto riguarda l'audizione del 31 gennaio 1983, alla quale egli stesso si sarebbe rifiutato di assistere e persino di essere rappresentato, il ricorrente ed i suoi avvocati ne avrebbero ascoltato la registrazione su nastro magnetico nel febbraio 1983. Essi avrebbero pertanto avuto a loro disposizione tutte le informazioni in tempo utile per preparare la difesa dinanzi alla commissione di disciplina.

22 Peraltro, tutti gli allegati dei processi verbali delle riunioni della commissione di disciplina, costituiti essenzialmente dai resoconti delle audizioni dei testimoni, sarebbero stati trasmessi al ricorrente, come, del resto, gli altri documenti versati al fascicolo disciplinare; lo scaglionamento nel tempo della trasmissione di detti resoconti si spiegherebbe con il notevole onere di lavoro che la loro stesura ha comportato e con il termine necessario per ottenere la firma dei testimoni. Solo i processi verbali delle riunioni della commissione di disciplina non sarebbero stati comunicati al ricorrente e ai suoi avvocati, perché sarebbero stati sempre considerati come documenti interni.

23 Di fronte a tali argomenti, occorre ricordare che il carattere contraddittorio di un procedimento come quello che si svolge dinanzi alla commissione di disciplina e le prerogative della difesa con riguardo a tale procedimento esigono che il ricorrente e i suoi avvocati possano prendere conoscenza, in tempo utile per presentare le loro osservazioni, di tutti i dati di fatto sui quali la decisione è basata.

24 Per quanto riguarda i documenti di cui il ricorrente censura la tardiva comunicazione, lo statuto si limita a prescriverne la stesura e non ne contempla la comunicazione alle parti. Il diritto del ricorrente a ricevere tali documenti deve pertanto essere determinato in funzione della loro natura.

25 Su questo punto, la Commissione fa, giustamente, una distinzione tra i processi verbali veri e propri, che contengono solo un succinto compendio delle deliberazioni della commissione di disciplina e, pertanto, hanno natura puramente interna, ed i verbali delle audizioni dei testimoni, che questi devono approvare sottoscrivendoli e che quindi hanno certamente interesse per le parti.

26 Risulta così che il ricorrente aveva diritto alla comunicazione di questi ultimi documenti. Per facilitare la preparazione della difesa, essi devono essere trasmessi in tempo utile, prima della chiusura del procedimento dinanzi alla commissione.

27 Occorre tuttavia osservare che i verbali riguardano unicamente le audizioni alle quali il ricorrente e i suoi avvocati hanno assistito o di cui hanno sentito la registrazione. Inoltre, come risulta dal dibattimento dinanzi alla Corte, il fatto che tali documenti siano stati redatti e trasmessi con un certo ritardo, dovuto alla vastità dell'inchiesta, non ha affatto privato il ricorrente della possibilità di presentare utilmente osservazioni nel corso del procedimento disciplinare. Interrogato dalla Corte, il ricorrente ha potuto indicare un solo dato di cui non ha avuto conoscenza in tempo utile, cioè il contrasto di opinioni in seno alla commissione di disciplina. Ora, tale informazione, figurante in uno dei documenti che, come si è detto sopra, ha natura puramente interna, non ha alcun rilievo per quanto riguarda l'accertamento dei fatti.

28 Ne consegue che la tardiva trasmissione di taluni documenti che il ricorrente aveva, in via di principio, il diritto di ricevere non ha, nella fattispecie, violato né il carattere contraddittorio del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina né le prerogative della difesa del ricorrente. Il mezzo relativo alla tardività di tali comunicazioni dev'essere pertanto respinto.

29 Il ricorrente deduce inoltre che il parere della commissione di disciplina non è stato redatto nel termine prescritto dall'art. 7, 1° comma, dell'allegato IX dello statuto, cioè entro tre mesi dal giorno in cui è stata adita la suddetta commissione. Egli sostiene che questo ritardo costituisce violazione dei principi fondamentali del diritto procedurale.

30 Questo mezzo è manifestamente infondato. Nella sentenza 4 febbraio 1970 (causa 13/69, Van Eick/Commissione, Racc. 1970, pag. 3), la Corte ha dichiarato che il termine di un mese a decorrere dalla trasmissione del parere della commissione di disciplina, accordato all'Autorità che ha il potere di nomina per l'adozione della decisione definitiva dall'art. 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto, non può essere considerato un termine perentorio, sanzionato dalla nullità degli atti compiuti dopo la sua scadenza, ma costituisce una regola di buona amministrazione la cui inosservanza può rendere responsabile l'istituzione del danno eventualmente causato agli interessati. Analogamente dev'essere qualificato il termine prescritto dal 1° comma dello stesso articolo. Come è dimostrato dalla presente causa, la commissione di disciplina può aver bisogno di un maggiore lasso di tempo per procedere ad un'inchiesta sufficientemente completa e che offra all'interessato tutte le garanzie contemplate dallo statuto. Nella fattispecie il ricorrente non ha fornito la minima indicazione che consenta di formulare censure nei confronti della commissione di disciplina su tale punto.

31 La domanda di annullamento dev'essere pertanto respinta nella parte in cui è rivolta contro il parere della commissione di disciplina.

Sulla domanda di annullamento della decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina

32 Secondo il ricorrente, la decisione 7 aprile 1983 dell'Autorità che ha il potere di nomina è viziata da errori nella valutazione dei fatti in quanto dichiara che egli non poteva fruire di alcuna circostanza attenuante e che nessuna decisione sulla sua posizione amministrativa era stata ancora adottata al momento del colloquio del 6 ottobre 1982. La decisione sarebbe inoltre viziata da errori di diritto in quanto infligge una sanzione sproporzionata rispetto ai fatti addebitati e non tiene conto della mancanza d'intenzionalità nel ricorrente. Infine, la motivazione della decisione sarebbe erronea, incompleta e insufficiente, in particolare in quanto la decisione non si conforma al parere della commissione di disciplina.

33 La Commissione sottolinea che la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina è stata adottata con piena cognizione dei fatti per i quali è stato aperto il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, delle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, di tutti gli elementi psicologici e di altra natura che l'interessato poteva invocare a sua difesa e del parere motivato della commissione di disciplina. Essa ribadisce che l'Autorità che ha il potere di nomina non aveva adottato alcuna decisione sulla posizione amministrativa del ricorrente al momento dei fatti a questo addebitati, ma non nega che il Morel, durante il colloquio con il

ricorrente, espresse il suo personale convincimento che l'elezione a membro dell'Assemblea della Corsica era incompatibile con il comando presso l'Amministrazione francese e che doveva essere esaminata la compatibilità di tale elezione con il mantenimento del ricorrente in servizio. Infine, la Commissione considera la destituzione proporzionata ai fatti addebitati al ricorrente e pienamente giustificata dalla motivazione contenuta nella decisione.

34 Come la Corte ha già affermato, fra l'altro, nella sentenza 30 maggio 1973 (causa 46/72, De Greef/Commissione, Racc. 1973, pag. 543), se sono provati i fatti addebitati al dipendente, la scelta della sanzione appropriata spetta all'Autorità che ha il potere di nomina. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella di detta autorità, salvo che in caso di errore manifesto o sviamento di potere.

35 Ora, perché la Corte possa esercitare tale controllo, anche se limitato, è indispensabile che nella motivazione della decisione siano precisati i fatti concreti addebitati al ricorrente nonché le considerazioni che hanno indotto l'Autorità che ha il potere di nomina ad adottare la sanzione inflitta. Qualora, come nella fattispecie, la sanzione inflitta dalla suddetta Autorità sia più severa di quella indicata nel parere della commissione di disciplina, la motivazione deve parimenti precisare le ragioni di tale aggravio.

36 Occorre pertanto, in primissimo luogo, accertare se siano fondate le censure formulate dal ricorrente relativamente alla motivazione della decisione impugnata.

37 Per quanto attiene ai fatti addebitati al ricorrente, la decisione si limita a dichiarare, nel primo punto della motivazione, che il ricorrente ha « aggredito con violenza » il Morel, « cagionandogli delle ferite ». Queste frasi succinte non consentono di accertare se la decisione sia basata unicamente sulla spiegazione fornita dal ricorrente o se, ed eventualmente in quale misura, l'Autorità che ha il potere di nomina si sia basata anche sulle deposizioni del Morel e del suo assistente, le quali sono state per la maggior parte contestate dal ricorrente.

38 Nel terzo punto della motivazione, l'Autorità che ha il potere di nomina dichiara che al momento del colloquio del 6 ottobre 1982 non era stata ancora adottata alcuna decisione sulla posizione amministrativa del ricorrente. Orbene, tale dichiarazione non ha importanza decisiva per la scelta della sanzione appropriata, poiché

il comportamento del ricorrente dev'essere valutato, sotto questo aspetto, in funzione dell'impressione che il Morel gli aveva dato nel corso del colloquio.

39 Prescindendo dal punto succitato, la motivazione si limita, dal secondo all'ottavo punto, a riprodurre succintamente quanto era già stato esposto nel parere della commissione di disciplina. In realtà, quindi, l'Autorità che ha il potere di nomina non fa altro che rinviare ad una parte delle considerazioni della suddetta commissione quando, nel nono e nel decimo punto della motivazione della decisione, dichiara che, « tenuto conto di quanto precede, ... le circostanze indicate dalla commissione di disciplina non hanno il carattere attenuante che essa attribuisce loro e non possono diminuire la gravità del comportamento [del ricorrente] né attenuare la sua responsabilità » e che, stando così le cose, la sanzione proposta dalla commissione di disciplina è « inadeguata rispetto alla mancanza commessa ».

40 Si deve pertanto constatare che la motivazione contenuta nella decisione impugnata non consente alla Corte né di verificare i fatti sui quali detta decisione è basata né, soprattutto, di valutare le ragioni per le quali l'Autorità che ha il potere di nomina ha scelto una sanzione più severa di quella indicata dalla commissione di disciplina.

41 Di conseguenza, e senza che occorra esaminare gli altri mezzi dedotti contro tale provvedimento, si deve annullare la decisione 7 aprile 1983 con cui la Commissione ha inflitto al ricorrente la sanzione della destituzione. A seguito di detto annullamento, tocca alla Commissione adottare una nuova decisione, debitamente motivata, che porrà fine al procedimento disciplinare.

Sulle spese

42 Ai termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente e le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto contro il parere 8 marzo 1983 della commissione di disciplina.**

2) **È annullata la decisione 7 aprile 1983, con cui la Commissione ha inflitto al ricorrente la sanzione della destituzione.**

3) **La Commissione riesaminerà il caso per adottare una decisione debitamente motivata, che metta fine al procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.**

4) **La Commissione è condannata alle spese.**

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 gennaio 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della seconda sezione
O. Due